

REGOLAMENTAZIONE DELLE CAUSE DI ASSENZA GIUSTIFICATA DALLA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA RIVOLTI AI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI IN DEROGA

Ai sensi dell'art.19, comma 10 della L. 2/2009:

Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

La normativa nazionale prevede quindi la perdita del sostegno al reddito in caso di mancata sottoscrizione della DID o di rifiuto (da intendersi come diniego esplicito e sottoscritto) a prendere parte alle iniziative di politica attiva organizzate dalle Province. In tal caso, la Provincia comunica alla Regione Piemonte e alla Direzione Regionale INPS tale decisione per i conseguenti provvedimenti.

Le disposizioni regionali di attuazione della L. 2/2009 e dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 si preoccupano inoltre di monitorare il regolare svolgimento del percorso concordato con il PAI e indicano le modalità di individuazione delle giustificazioni accettabili in caso di assenza, definendo a priori alcune specifiche casistiche standard mutate dalla normativa corrente (ad esempio, rientro al lavoro, malattia e maternità obbligatoria) e demandando alla CRI la definizione di ulteriori fattispecie.

In riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre alle tre fattispecie sopra indicate si possono individuare ulteriori e particolari cause di giustificazione, quali:

- prestazioni di lavoro accessorio entro il limite economico di 3.000 Euro netti per anno solare e non per singolo committente, limitatamente ai casi di comprovata concomitanza di orario con gli interventi programmati;
- infortunio;
- frequenza di corsi di istruzione per il conseguimento di titoli di studio riconosciuti, limitatamente ai casi di comprovata concomitanza di orario con gli interventi programmati;
- assistenza a familiari non autosufficienti, secondo quanto previsto dalla L. 104/92.

Un'eventuale assunzione a tempo determinato comporta l'interruzione dell'integrazione salariale, e quindi delle politiche attive correlate, fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

In ogni caso, le assenze vanno giustificate con idonea documentazione.

Ogni qual volta si presentino cause di giustificazione diverse da quelle citate in precedenza, ma con un sufficiente fondamento logico-giuridico, la Provincia inoltra una segnalazione alla Regione che sottopone il quesito alla CRI, che nella prima seduta utile valuterà nel merito la possibilità di introdurre una nuova fattispecie, che verrà portata a conoscenza delle Amministrazioni Provinciali.